



CITTA' DI NICOTERA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'EROGAZIONE DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE

**Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della Giunta
Comunale) n. 53 del 23/05/2019**

Indice:

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

Art. 3 - Diritto al servizio mensa

Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa

Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto

Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento

Art. 7 - Procedura di erogazione dei buoni pasto

Art. 8 - Trattamento fiscale e contributivo del servizio sostitutivo di mensa

Art. 9 – Attribuzione del buono pasto al personale nominato Responsabile di servizi in P.O. e al Segretario Comunale

Art. 10 - Verifica sull'erogazione del buono pasto

Art. 11 - Disposizioni finali

Art. 1 - Principi generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza (artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14/09/2000).

L'istituto relativo all'erogazione dei buoni pasto al Segretario Comunale è disciplinato dall'art. 51 dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria del 16/05/2001.

Il Comune di Nicotera, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione dei ticket restaurant (buoni pasto).

Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).

Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.

Il buono pasto è essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.

La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:

- è necessario che il lavoratore sia in servizio;
- è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
- il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

Per servizio sostitutivo di mensa si intende la somministrazione di un pasto completo con caratteristiche prestabilite (buono pasto parametrico) o l'attribuzione di un buono pasto a valore.

Il servizio mensa viene affidato ad apposita ditta specializzata mediante procedura ad evidenza pubblica o avvalendosi dei servizi offerti da MEPA. Il valore del buono pasto è determinato ai sensi del successivo art. 5.

Art. 3 - Diritto al servizio mensa

Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1:

- il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale, compresi i Responsabili e il Segretario Comunale;
- il personale in posizione di comando da altri Enti presso il nostro Comune, qualora il servizio non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;
- il personale del Comune di Nicotera comandato ove presente.

Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti: a) il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;

b) il dipendente deve avere prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, in una delle modalità previste ai commi successivi del presente articolo, ed effettuare una pausa pranzo non superiore a 2 ore e non inferiore a 30 minuti nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio.

Il diritto a usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali ovvero su sei giorni settimanali con rientri pomeridiani), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità, e la prestazione lavorativa resa nelle ore pomeridiane non sia inferiore a 2 (due) ore.

Il diritto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente e preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio dell'Area di appartenenza, in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro presso l'ente di appartenenza, oppure per recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza relative a rientri pomeridiani non effettuati, a condizione che siano rispettati i parametri orari di cui al precedente comma 3 e che la prestazione lavorativa resa nelle ore pomeridiane non sia inferiore a 3 (tre) ore.

Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 7 ore complessive nella giornata e rispettano la pausa di almeno mezz'ora e massimo due ore.

Nel caso dei dipendenti che svolgono il servizio di Polizia Municipale e locale che svolgono orario di servizio spezzato rimangono confermate le modalità di attribuzione del buono pasto purché la prestazione effettiva (esclusa la pausa pasto) sia almeno di 7 ore.

Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzato. Pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio di appartenenza. Non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.

Non concorrono al raggiungimento delle 8/7 (per i casi previsti per i dipendenti che prestano servizio a tempo parziale e per i dipendenti che svolgono il servizio di Polizia Municipale) ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

Concorrono invece al raggiungimento delle 8/7 (per i casi previsti per i dipendenti che prestano servizio a tempo parziale e per i dipendenti che svolgono il servizio di Polizia Municipale) ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 a ore per giorno ed ai permessi sindacali previsti dal CCNQ 7/8/1998 così come disciplinati dall'art. 23 del CCNL 05/10/2001 (assemblee sindacali, permessi RSU per incontri di contrattazione), purché le prestazioni lavorative effettivamente rese siano distribuite tra la mattina

ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

Tenuto conto che la concessione dei buoni pasto incide sulla spesa di personale, al fine di contenere la spesa del personale nei limiti previsti dalla normativa sulla finanza locale vigente, non si possono rilasciare più di tre (3) buoni pasto a settimana (anche in caso di svolgimento di straordinario elettorale).

Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.

Non va erogato il buono pasto ai dipendenti in missione che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.

Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto

In prima applicazione del presente Regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,29. Futuri eventuali adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con deliberazione di Giunta Comunale.

Ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 14/09/2000 il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'Ente. Tenuto conto che da informali indagini di mercato sul territorio il costo di un pasto non è inferiore a € 7,94; l'attuale valore nominale del ticket restaurant è di € 5,29, pertanto, già pari ai due terzi a carico del Comune, conseguentemente il restante un terzo a carico del dipendente non deve essere trattenuto sullo stipendio mensile.

Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati entro la Regione Calabria;
- ha validità fino alla scadenza indicata sul buono pasto;
- è assoggettato alle norme previdenziali e fiscali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo per la parte eccedente l'importo giornalieri ivi previsto.

Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento

In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

Art. 7 - Procedura di erogazione dei buoni pasto

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, di norma, entro il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze effettive di quest'ultimo, come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze ed il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli articoli 3 e 4.

I buoni pasto verranno consegnati, ad ogni dipendente avente diritto, da parte del Responsabile

del Servizio personale dell'Ente, dal ventunesimo all'ultimo giorno di ogni mese, previa sottoscrizione di apposito tabulato, al fine di poter permettere gli opportuni controlli.

I buoni pasto vengono conteggiati dal Responsabile del servizio personale sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge marcatempo e la consegna viene effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto.

I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con la ditta fornitrice.

Art. 8 - Trattamento fiscale e contributivo del servizio sostitutivo di mensa

Il valore nominale del ticket restaurant (buono pasto) erogato dal Comune di Nicotera è di € 5,29 (euro cinque virgola ventinove). Il valore nominale del buon pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 5,29; oltre tale limite, la differenza forma reddito imponibile ed è assoggettato alle ritenute di legge.

A norma dell'art. 3 del D.L.vo 2 settembre 1997, n. 314 "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto. In questo caso il Responsabile del servizio personale, incaricato all'erogazione dei buoni pasto, con l'assistenza del Responsabile del servizio finanziario, verificherà mensilmente il tabulato dei buoni erogati al personale avente diritto.

Art. 9 - Attribuzione del buono pasto al personale nominato Responsabile di servizi in P.O. e al Segretario Comunale

I Responsabili dei servizi in Posizione Organizzativa (P.O.) hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane, secondo le disposizioni e le modalità di cui al presente Regolamento. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata come risulta dalle marcature del badge marcatempo.

Il Segretario Comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane. Non essendovi obbligo di rilevazione delle presenze, l'effettiva prestazione lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

Art. 10 - Verifica sull'erogazione del buono pasto

L'erogazione dei buoni pasto viene verificata dal Responsabile dell'ufficio personale sulla base degli effettivi rientri effettuati nel periodo di riferimento.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi integrativi vigenti.